



2 agosto 2018

---

# **Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa**

## Rapporto esplicativo

Entrata in vigore della modifica della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (13.030; Integrazione)

---

## **Compendio**

*Il 16 dicembre 2016 l'Assemblea federale ha adottato la modifica della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) per migliorare l'integrazione (13.030; Integrazione). L'attuazione della modifica di legge è stata suddivisa in due pacchetti. Il primo pacchetto è entrato in vigore il 1° gennaio 2018. Il secondo pacchetto comprende le rimanenti modifiche della LStr, tra cui la modifica del titolo in «Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione» (LStrI). Le modifiche del secondo pacchetto interessano l'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201) e l'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205). L'OASA definisce più da vicino i requisiti in materia d'integrazione degli stranieri, mentre l'OIntS disciplina in primo luogo la promozione dell'integrazione.*

*Tra le proposte modifiche dell'OASA si prevede la notifica di un'eventuale attività lucrativa di rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente. Sono definiti più da vicino i criteri per misurare il grado d'integrazione di cui le autorità preposte alla migrazione devono tenere conto nelle loro decisioni inerenti al diritto in materia di stranieri, nonché le competenze linguistiche richieste in vista del rilascio e della proroga di un permesso. L'OIntS è sottoposta a revisione totale. La necessità di questa riforma è scaturita dalle modifiche apportate gli anni scorsi e dagli adeguamenti resi necessari dalle modifiche di legge. Diverse disposizioni dell'OIntS sono inoltre codificate a livello di legge.*

*Il 1° dicembre 2017 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione, che si è conclusa il 19 marzo 2018. La modifica dell'OASA e la revisione totale dell'OIntS raccolgono il consenso della maggioranza dei Cantoni e della Conferenza dei Governi cantonali (CdC), per quanto sia i Cantoni che la CdC abbiano avanzato numerose proposte di modifica per le singole disposizioni. Una critica sollevata è inoltre che le autorità di esecuzione vedono aumentare le proprie spese senza ricevere una compensazione finanziaria. Cinque Cantoni e la CdC sono contrari a un'entrata in vigore nell'estate 2018.*

*La maggioranza dei partiti che hanno partecipato alla consultazione, le associazioni mantello nazionali dell'economia e l'Unione delle città svizzere accolgono il progetto, che è invece controverso per le restanti cerchie interessate. Alcuni respingono l'intero progetto o parti di esso. Vengono avanzate riserve in merito alle disposizioni di esecuzione, ma le disposizioni che favoriscono l'integrazione degli stranieri vengono sostenute.*

## Indice

<b>1</b>	<b>Situazione iniziale .....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Punti essenziali del progetto .....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione e dei Cantoni..</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Risultati della consultazione .....</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>Adeguamenti successivi alla procedura di consultazione .....</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>Commenti generali .....</b>	<b>9</b>
	<b>6.1 Requisiti d'integrazione .....</b>	<b>9</b>
	<b>6.2 Competenze linguistiche.....</b>	<b>9</b>
<b>7</b>	<b>Commento alle singole disposizioni .....</b>	<b>10</b>
	<b>7.1 Ammissione per un soggiorno con attività lucrativa .....</b>	<b>10</b>
	Art. 22a Condizioni di ammissione per consulenti e insegnanti.....	10
	<b>7.2 Deroghe alle condizioni d'ammissione .....</b>	<b>10</b>
	Art. 30a Formazione professionale di base .....	10
	Art. 31 Casi personali particolarmente gravi.....	11
	Art. 53 Persone bisognose di protezione.....	11
	Art. 53a Programmi d'occupazione (nuovo).....	11
	<b>7.3 Permesso di domicilio.....</b>	<b>12</b>
	Art. 60 Rilascio del permesso di domicilio .....	12
	Art. 61 Nuovo rilascio del permesso di domicilio dopo soggiorno all'estero .....	12
	Art. 61a Nuovo rilascio del permesso di domicilio dopo commutazione (nuovo).....	12
	Art. 62 Rilascio anticipato del permesso di domicilio.....	13
	Art. 62a Commutazione (nuovo) .....	13
	<b>7.4 Richiedenti l'asilo, persone bisognose di protezione, stranieri ammessi provvisoriamente e rifugiati esercitanti un'attività lucrativa .....</b>	<b>14</b>
	Art. 64 Cambiamento d'impiego.....	14
	Art. 65 Notifica dell'inizio di un'attività lucrativa di stranieri ammessi provvisoriamente e rifugiati (nuovo).....	14
	Art. 65a Notifica della fine di un'attività lucrativa di stranieri ammessi provvisoriamente e rifugiati (nuovo).....	16
	Art. 65b Registrazione e trasmissione dei dati notificati (nuovo) .....	16
	Art. 65c Controllo delle condizioni di salario e di lavoro (nuovo) .....	16
	<b>7.5 Validità territoriale dei permessi.....</b>	<b>17</b>
	Art. 69 Competenza in caso di minorenni sotto tutela e di curatele generali.....	17
	Art. 70 Esecuzione della pena, esecuzione di misure e collocamento secondo il diritto civile.....	17
	Art. 73a Competenze linguistiche per il rilascio o la proroga del permesso di dimora in caso di ricongiungimento familiare (nuovo).....	17
	Art. 73b Competenze linguistiche per il rilascio o la proroga del permesso di domicilio in caso di ricongiungimento familiare (nuovo) .....	17
	Art. 74 Ricongiungimento familiare per gli stranieri ammessi provvisoriamente.....	18
	Art. 74a Competenze linguistiche per l'inclusione nell'ammissione provvisoria in caso di ricongiungimento familiare (nuovo) .....	18
	Art. 77 Scioglimento della comunità familiare .....	18

<b>7.6</b>	<b>Criteri d'integrazione .....</b>	<b>18</b>
	Art. 77a Inosservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici .....	18
	Art. 77b Minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (nuovo) .....	19
	Art. 77c Rispetto dei valori della Costituzione federale (nuovo) .....	19
	Art. 77d Competenze linguistiche e loro dimostrazione (nuovo).....	20
	Art. 77e Partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione (nuovo).....	22
	Art. 77f Considerazione delle circostanze personali (nuovo).....	22
	Art. 77g Accordi d'integrazione e raccomandazioni per l'integrazione.....	23
<b>7.7</b>	<b>Fine del soggiorno.....</b>	<b>24</b>
	Art. 80 Violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici .....	24
<b>7.8</b>	<b>Obblighi di comunicare, assistenza amministrativa e comunicazione di dati .....</b>	<b>25</b>
	Art. 82 Obblighi di comunicare in relazione a inchieste penali e sentenze di diritto civile e penale .....	25
	Art. 82a Obblighi di comunicare in relazione allo stato civile .....	25
	Art. 82b Obblighi di comunicare in relazione al versamento di prestazioni dell'aiuto sociale.. ..	25
	Art. 82c Obblighi di comunicare in relazione al servizio pubblico di collocamento e all'assicurazione contro la disoccupazione .....	25
	Art. 82d Obbligo di comunicare in relazione al versamento di prestazioni complementari ..	25
	Art. 82e Obblighi di comunicare in relazione a misure disciplinari di autorità scolastiche (nuovo).....	27
	Art. 82f Obblighi di comunicare in relazione a misure di protezione del figlio e dell'adulto ..	27
	Art. 82g Comunicazione di dati a uno Stato Dublino.....	28
<b>7.9</b>	<b>Decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e procedura d'approvazione.....</b>	<b>28</b>
	Art. 83 Decisione preliminare .....	28
<b>7.10</b>	<b>Disposizioni finali .....</b>	<b>28</b>
	Art. 91b Disposizione transitoria (nuovo).....	28
	Art. 91c Disposizione transitoria (nuovo).....	28
<b>8</b>	<b>Modifica di altri atti normativi .....</b>	<b>29</b>
<b>8.1</b>	<b>Ordinanza del 17 giugno 2016 sulla cittadinanza .....</b>	<b>29</b>
	Art. 3 Minaccia alla sicurezza interna o esterna della Svizzera (nuovo) .....	29
	Art. 6 Certificato linguistico.....	29

## 1 Situazione iniziale

Il 16 dicembre 2016 l'Assemblea federale ha adottato due progetti di modifica (FF 2016 7955; FF 2016 7937) della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20). Il primo progetto riguarda l'attuazione dell'articolo 121a Cost. (16.027; Regolazione dell'immigrazione). L'8 dicembre 2017 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione e ha adottato le modifiche delle ordinanze, che sono entrate in vigore il 1° luglio 2018 insieme alle modifiche legislative decise il 16 dicembre 2016. Il secondo progetto riguarda le disposizioni per migliorare l'integrazione (13.030; Integrazione). Con le nuove disposizioni ci si propone di attuare in maniera ancora più incisiva il principio del «promuovere ed esigere». La LStr ottiene peraltro un nuovo titolo, ossia «Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)».

L'attuazione delle nuove disposizioni sull'integrazione è stata suddivisa in due pacchetti. Il primo pacchetto è entrato in vigore il 1° gennaio 2018. Il secondo pacchetto contiene le rimanenti modifiche di legge. Le modifiche del secondo pacchetto interessano l'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201) e l'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205). L'OASA definisce più da vicino i requisiti in materia d'integrazione degli stranieri («esigere»), mentre l'OIntS disciplina in primo luogo la promozione dell'integrazione da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni («promuovere»).

## 2 Punti essenziali del progetto

I punti essenziali dell'OASA si fondano sulle seguenti disposizioni della legge federale sugli stranieri:

- Le condizioni d'entrata per consulenti e insegnanti sono ora disciplinate a livello di legge (art. 26a nLStrI). Nell'OASA sono definite le conoscenze linguistiche richieste.
- I criteri d'integrazione (art. 58a cpv. 1 nLStrI) di cui le autorità della migrazione devono tenere conto nelle loro decisioni secondo il diritto in materia di migrazione sono concretizzati nell'OASA. Sono previste sanzioni per gli stranieri che, senza un motivo scusabile, non soddisfano tali criteri. Sono possibili sanzioni per esempio ove lo straniero non partecipi alla vita economica e sociale, non osservi la sicurezza e l'ordine pubblici o i valori della Confederazione oppure rifiuti di imparare una lingua nazionale.
- Occorre tenere in debito conto la situazione degli stranieri che non soddisfano o stentano a soddisfare i criteri d'integrazione a causa di una disabilità, di una malattia o di altre circostanze personali rilevanti (art. 58a cpv. 2 nLStrI). L'OASA concretizza questi casi.
- Il Consiglio federale definisce le competenze linguistiche necessarie al rilascio o alla proroga di un permesso (art. 58a cpv. 3 nLStrI). La disciplina contenuta nell'OASA si fonda su un modello graduale secondo cui i requisiti d'integrazione devono essere tanto più elevati quanto più estesi sono i diritti conferiti dallo statuto giuridico auspicato.
- Gli accordi d'integrazione e le raccomandazioni per l'integrazione sono codificati a livello di legge (art. 58b nLStrI). L'OASA prevede pertinenti disposizioni esecutive, in particolare la procedura e le circostanze di cui tenere conto.
- Il permesso di domicilio può essere revocato e rimpiazzato da un permesso di dimora ove lo straniero non mostri di voler contribuire in maniera responsabile alla propria in-

tegrazione (commutazione del permesso C in permesso B; art. 63 cpv. 2 nLStrl). L'OASA codifica gli elementi che devono figurare in una decisione di commutazione.

- La procedura odierna per il rilascio di un permesso a un rifugiato riconosciuto o a uno straniero ammesso provvisoriamente in vista di esercitare un'attività lucrativa è sostituita da una semplice procedura di notifica (art. 85a nLStrl e art. 61 nLAsi). L'OASA definisce quali dati devono essere comunicati e da chi. Designa inoltre gli organi di controllo competenti.
- Vengono precisati gli obblighi di comunicare i dati alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione (art. 97 cpv. 3 nLStrl). Queste notifiche consentono a tali autorità di intervenire se il comportamento di uno straniero lascia presumere un decorso sfavorevole dell'integrazione. L'OASA definisce più da vicino gli eventi che le autorità scolastiche, le autorità di protezione dei minori e degli adulti e le autorità competenti per l'erogazione delle prestazioni complementari devono comunicare alle autorità competenti nel settore della migrazione.

### **3 Ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione e dei Cantoni**

Le ripercussioni della modifica di legge sulle finanze e sul personale sono illustrate nel messaggio e nel messaggio aggiuntivo.<sup>1</sup> Le autorità federali possono attuare la modifica di legge nel quadro delle risorse disponibili. Per la Confederazione non vi sono ripercussioni sulle finanze. Per i Cantoni possono nascere nuovi compiti esecutivi, sono perciò prevedibili ripercussioni sulle finanze o sul personale.

Per permettere alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione di tenere conto dei criteri d'integrazione nel quadro del rilascio o della proroga del permesso di dimora o di domicilio, è necessario che il richiedente dimostri di soddisfare i criteri richiesti, per esempio producendo attestati linguistici. Questa prassi già in uso è ora codificata in maniera più vincolante. In linea di massima il richiedente deve assumersi i costi della dimostrazione delle competenze linguistiche.

La conclusione di accordi d'integrazione e la formulazione di raccomandazioni per l'integrazione nonché la valutazione dell'integrazione in occasione del rilascio del permesso di domicilio fanno parte già tuttora dei compiti esecutivi dei Cantoni. L'utilizzo sistematico di accordi d'integrazione è sensato e utile solo se durante la loro attuazione gli interessati vengono assistiti da vicino, cosa che rende necessarie ulteriori risorse non quantificabili. L'onere per le verifiche delle competenti autorità federali e cantonali dovrebbero aggirarsi attorno ai livelli odierni.

Con la modifica di legge, gli oneri delle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione per le verifiche in vista del rilascio del permesso di domicilio potrebbero essere leggermente maggiori, tuttavia l'attività principale nel quadro delle circa 30 000-40 000 domande annue dovrebbe limitarsi a una mera verifica formale della documentazione relativa alle domande.

La sostituzione della procedura di autorizzazione mediante una semplice notifica in caso di assunzione di un'attività lucrativa da parte di rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente non ha conseguenze per la Confederazione. Le spese per lo sviluppo del modulo di notifica sono coperte tramite il budget ordinario per progetti informatici della Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Poiché non viene più condotta alcuna procedura d'autorizzazione, decadono gli emolumenti cantonali. La registrazione ancora necessaria dei dati riguardanti l'attività lucrativa nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SI-

<sup>1</sup> FF 2013 2085 segg. e FF 2016 2500 segg.

MIC) da parte dei Cantoni è coperta come sinora grazie ai contributi versati dalla Confederazione per i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente, i quali comprendono anche un importo per la copertura delle spese amministrative (art. 88 cpv. 3 e 91 cpv. 2<sup>bis</sup> LAsi nonché art. 31 OAsi 2). Le procedure di controllo permangono nel settore di competenza cantonale.

L'obbligo di notifica delle autorità incaricate di stabilire e versare le prestazioni complementari nei riguardi delle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione potrebbe causare loro un leggero onere supplementare. Tuttavia l'obiettivo conseguito grazie a queste notifiche (miglioramento dell'esecuzione grazie a un esame agevolato del diritto di soggiorno di cittadini UE/AELS e delle condizioni di soggiorno di cittadini di Paese terzo) consente dei risparmi nel settore delle prestazioni complementari ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti, e l'invalidità (LPC; RS 831.30).

Il nuovo obbligo delle autorità scolastiche di comunicare dati alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione genera un onere supplementare piuttosto ridotto, giacché occorre notificare unicamente i dati che implicano un'esclusione definitiva dalla scuola. Il diritto vigente obbliga già le autorità di protezione dei minori e degli adulti a comunicare spontaneamente alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione le misure adottate, pertanto la disciplina introdotta non comporta nuove conseguenze sul piano finanziario o del personale.

## **4 Risultati della consultazione**

La maggior parte dei pareri contrari e delle proposte di modifica concernenti l'OASA riguardano la notifica di attività lucrative di rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente. Si solleva soprattutto una critica: la notifica proposta è complessa e dispendiosa per le autorità di esecuzione e l'indennizzo finanziario è insufficiente. In particolare, più della metà dei Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali (CdC), l'Unione svizzera degli imprenditori (USI), l'Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL), l'Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM) e, per analogia, il Partito verde liberale svizzero (PVL) richiedono una procedura di notifica in linea.

Viene messo in discussione anche l'obbligo di comunicazione di misure disciplinari alle autorità competenti nel settore della migrazione da parte delle autorità scolastiche, poiché nel contesto scolastico lo scopo di queste misure consiste esclusivamente nel garantire uno svolgimento ordinato delle attività didattiche nonché l'adempimento del compito di educazione e istruzione della scuola. Più di un terzo dei partecipanti richiede l'eliminazione della disposizione o almeno un suo adeguamento.

Inoltre più della metà dei Cantoni, la CdC e altri partecipanti delle cerchie interessate (Chambre cantonale consultative des immigrés [CCCI], Conferenza svizzera dei delegati all'integrazione [CDI], Conferenza svizzera dei servizi specializzati nell'integrazione [COSI], ASM) chiedono che venga eliminata la disposizione sul monitoraggio delle misure previste dal diritto degli stranieri in caso d'inosservanza delle misure d'integrazione disposte. Alcuni Cantoni indicano poi l'aumento della mole di lavoro amministrativo e diversi partecipanti avanzano riserve circa la definizione dei criteri d'integrazione, che comprendono il rispetto della sicurezza interna ed esterna, il rispetto dei valori della Costituzione federale, le competenze linguistiche e la partecipazione alla vita economica o l'acquisizione di una formazione. In particolare, sono molteplici i pareri riguardo ai livelli linguistici necessari al rilascio e alla proroga di un permesso, nonché riguardo le categorie di eccezioni per le quali è possibile derogare dai criteri d'integrazione.

## 5 Adeguaamenti successivi alla procedura di consultazione

In seguito soprattutto ai risultati della consultazione, sono stati apportati i seguenti adeguamenti:

- Ai dati da notificare in caso di attività lucrativa di un rifugiato riconosciuto o di uno straniero ammesso provvisoriamente viene aggiunta la durata settimanale del lavoro (art. 65). Si rinuncia alla norma secondo cui le commissioni tripartite o paritetiche possono richiedere una copia della notifica (art. 65c). Inoltre la notifica della fine di un'attività lucrativa viene ora disciplinata separatamente (art. 65a).
- Si rinuncia all'adeguamento della disposizione concernente la validità del permesso di dimora (art. 58).
- La definizione di minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera viene adeguata alla legge federale sulle attività informative entrata in vigore il 1° settembre 2017 (art. 77b).
- Le competenze linguistiche sono considerate dimostrate se lo straniero ha frequentato la scuola dell'obbligo per almeno tre anni (e non più cinque) o se ha frequentato (e non più concluso) una formazione di livello secondario II o terziario (art. 77d).
- Si rinuncia a comprendere la riscossione dell'aiuto sociale senza colpa personale tra le possibilità di deroga ai criteri d'integrazione basate su circostanze personali, poiché una tale valutazione risulta troppo complessa. Vengono inoltre mantenute le restanti possibilità di eccezioni (lavoratori poveri e persone che adempiono obblighi di assistenza).
- Si rinuncia alla disposizione esecutiva sul monitoraggio delle misure previste dal diritto degli stranieri in caso d'inosservanza delle misure d'integrazione disposte (art. 77h).
- Si riducono le misure che le autorità scolastiche e le autorità di protezione dei minori e degli adulti devono comunicare alle autorità competenti nel settore della migrazione. In particolare si rinuncia all'obbligo generale di comunicazione per le misure di protezione degli adulti.
- La norma sulla trasmissione di dati di stranieri cui si versano prestazioni complementari è stata adattata alla disposizione introdotta nel quadro dell'attuazione dell'articolo 121a Cost. (entrata in vigore: 1° luglio 2018). Sarebbe stato escluso dalla notifica solo un gruppo esiguo; per ragioni pratiche si rinuncia pertanto a un'eccezione.
- È necessaria una disposizione transitoria (art. 91c) per disciplinare il caso di stranieri che riscuotono l'aiuto sociale e che a causa dell'abrogazione dell'articolo 63 capitolo 2 Lstr non dovevano finora essere notificati dalle autorità competenti.
- Per il rilascio e la proroga di un permesso, gli stranieri devono dimostrare le proprie conoscenze linguistiche. La SEM ha fatto realizzare un'analisi di mercato sulle offerte disponibili di certificati linguistici dalla quale si evince che, in alcuni Cantoni, le strutture per lo svolgimento delle procedure di certificazione linguistica conformi agli standard qualitativi richiesti non sono sufficienti. In una disposizione transitoria (art. 91c) si sancisce che i requisiti relativi ai certificati linguistici si applicheranno pienamente solo dopo un periodo transitorio di un anno.

## **6**                      **Commenti generali**

### **6.1**                    **Requisiti d'integrazione**

Le modifiche di legge poggiano sul duplice principio secondo cui, da un lato, occorre promuovere e supportare l'integrazione e, dall'altro, occorre fare maggiormente leva sull'autoresponsabilità delle persone interessate in vista della loro integrazione. I nuovi criteri d'integrazione utilizzati ai sensi di requisiti in termini d'integrazione conformemente al diritto in materia di stranieri si compongono essenzialmente del rispetto dell'ordine e della sicurezza pubblici, del rispetto dei valori della Costituzione federale, della facoltà di esprimersi in una lingua nazionale e della partecipazione alla vita economica o dell'acquisizione di una formazione (art. 58a cpv 1 nLStrl).

Si tratta delle medesime nozioni previste dalla legge sulla cittadinanza (art. 12 LCit; RS 141.0), alla sola eccezione dell'incoraggiamento e del sostegno all'integrazione dei membri della famiglia. Conformemente al diritto in materia di stranieri, anche il rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione federale dei membri della famiglia nonché il rispetto dei pari diritti donna-uomo e il diritto alla libertà personale costituiscono dei requisiti in tema d'integrazione. Vi è dunque una profonda coerenza del diritto in materia di stranieri e del diritto in materia di cittadinanza per quanto riguarda i criteri d'integrazione.

### **6.2**                    **Competenze linguistiche**

L'acquisizione di competenze linguistiche ha una funzione chiave per l'integrazione. Conformemente all'articolo 58a capoverso 3 nLStrl, il Consiglio federale definisce le competenze linguistiche necessarie al rilascio o alla proroga di un permesso. I requisiti per quanto riguarda le competenze linguistiche sono tanto più elevati quanto più estesi sono i diritti conferiti dallo statuto giuridico auspicato.<sup>2</sup> Sulla base dei requisiti per quanto riguarda le competenze linguistiche in vista della naturalizzazione, l'OASA definisce le competenze linguistiche richieste per i vari permessi secondo il diritto in materia di stranieri. Conformemente all'ordinanza sulla cittadinanza, la naturalizzazione presuppone che sia dimostrato per quanto riguarda le competenze orali di una lingua nazionale, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A2 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa (QCER)<sup>3</sup>. I requisiti linguistici per la naturalizzazione sono stati confermati da un assetto quadro dell'Istituto di plurilinguismo dell'Università di Friburgo su incarico della Commissione federale della migrazione.<sup>4</sup>

Nel 2009 l'Istituto di plurilinguismo dell'Università di Friburgo e l'Alta Scuola Pedagogica di Friburgo hanno elaborato, su incarico della SEM, un «Curriculum di riferimento per la promozione delle competenze linguistiche dei migranti»<sup>5</sup>. Il curriculum è stato elaborato in collaborazione con numerosi specialisti in materia di promozione linguistica attivi per diverse istituzioni pubbliche e private della Svizzera. Il curriculum ha costituito la base del sistema di promozione linguistica «fide | Français, Italiano, Deutsch in der Schweiz – imparare, insegnare, valutare».

---

<sup>2</sup> FF 2013 2045, qui 2053

<sup>3</sup> Il QCER è uno standard internazionale per le conoscenze linguistiche e viene applicato in tutta Europa per descrivere le competenze linguistiche dei discenti; reperibile all'indirizzo: [www.coe.int](http://www.coe.int) > Council of Europe > Democracy > Democratic Governance > Democracy > Activities > Languages > Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR) (stato 26 giu. 2015).

<sup>4</sup> Assetto quadro per la dimostrazione delle competenze linguistiche dei migranti in vista della naturalizzazione; reperibile all'indirizzo: [//www.ekm.admin.ch/content/dam/data/ekm/themen/kurzbericht\\_rahmen\\_konzept.pdf](http://www.ekm.admin.ch/content/dam/data/ekm/themen/kurzbericht_rahmen_konzept.pdf) (non esiste in italiano)

<sup>5</sup> Reperibile all'indirizzo: <https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/integration/berichte/sprache/rahmencurriculum-i.pdf>

## **7** **Commento alle singole disposizioni**

### **7.1** **Ammissione per un soggiorno con attività lucrativa**

#### **Art. 22a** Condizioni di ammissione per consulenti e insegnanti

Le persone che svolgono incarichi per il conto di una comunità religiosa o che esplicano un'attività di consulenza o di insegnamento (insegnanti LCO) hanno un ruolo importante nel settore dell'integrazione (funzione chiave).

##### *Cpv. 1*

La presente disposizione non si riferisce unicamente a queste attività ma a tutte le attività di carattere pubblico. È applicabile a prescindere che le persone interessate svolgano la loro attività nel quadro di un rapporto di lavoro di diritto pubblico o privato. Consulenti e insegnanti rivestono spesso una funzione chiave nell'integrazione e, proprio per la funzione che svolgono, sono apprezzati e rispettati. Inoltre, in caso di bisogno, sono spesso coinvolti anche nel dialogo con le autorità locali. A fronte del loro ruolo particolare, queste persone devono conoscere le condizioni sociali e di vita in Svizzera, ossia le norme e regole fondamentali il cui rispetto costituisce un presupposto indispensabile per la convivenza pacifica. Devono altresì conoscere i valori fondamentali della Costituzione federale nonché riconoscere e rispettare l'ordine giuridico della Svizzera.

Per valutare se consulenti e insegnanti hanno dimestichezza con il sistema di valori sociale e giuridico della Svizzera si applicano per analogia i criteri d'integrazione di cui all'articolo 58a capoverso 1 lettere a e b nLStrl. In base alle condizioni in tema di qualifiche (art. 23 cpv. 1 nLStrl), nel caso dei consulenti e degli insegnanti si può dare per acquisito che siano in grado di trasmettere tali conoscenze agli stranieri cui offrono consulenza.

##### *Cpv. 2*

Per l'ammissione di consulenti e insegnanti sono presupposte conoscenze linguistiche appropriate. La definizione delle conoscenze linguistiche richieste si ispira all'articolo 7 vigente dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205). Sino a ora erano presupposte conoscenze orali e scritte pari al livello B1 della lingua nazionale parlata nel luogo di lavoro. Siccome il nuovo modello di valutazione distingue tra competenze orali e scritte (cfr. anche n. 6.2), la definizione delle competenze linguistiche richieste per consulenti e insegnanti è stata modificata conseguentemente.

Pertanto è richiesto il livello di riferimento B1 per le competenze orali e il livello di riferimento A1 per le competenze scritte. Ciò consente di tenere conto della situazione particolare dei consulenti e degli insegnanti provenienti da regioni con un altro alfabeto.

### **7.2** **Deroghe alle condizioni d'ammissione**

#### **Art. 30a** Formazione professionale di base

##### *Cpv. 1 lett. d*

Il capoverso 1 lettera d vigente presuppone che il richiedente sia «ben integrato». La nuova disposizione prevede che il richiedente deve soddisfare i criteri d'integrazione conformemente all'articolo 58a capoverso 1 LStrl (cfr. anche n. 6.1). Pertanto il capoverso 1 lettera d rimanda all'articolo 58a capoverso 1 LStrl.

*Cpv. 1 lett. e*

Il criterio previsto dal diritto vigente secondo cui il richiedente deve conformarsi all'ordinamento giuridico è compreso nei criteri d'integrazione ora determinanti conformemente alla lettera d (sopra; art. 58a cpv. 1 lett. a). Pertanto la lettera e vigente è abrogata.

**Art. 31**                   Casi personali particolarmente gravi

*Cpv. 1 lett. a*

Il capoverso 1 lettera a vigente presuppone «l'integrazione del richiedente». La nuova disposizione prevede che il richiedente deve soddisfare i criteri d'integrazione conformemente all'articolo 58a capoverso 1 LStrl (cfr. anche n. 6.1). Pertanto il capoverso 1 lettera a rimanda all'articolo 58a capoverso 1 LStrl.

*Cpv. 1 lettere b e d*

I criteri per valutare se sussiste un caso personale particolarmente grave conformemente alle lettere b e d (rispetto dei principi dello Stato di diritto nonché volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione) sono compresi nei criteri d'integrazione ora determinanti conformemente alla lettera d (sopra; art. 58a cpv. 1 lett. a). La lettera b è abrogata. Nella lettera d viene eliminata la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione.

Gli stranieri ammessi provvisoriamente devono partecipare a misure di formazione professionale e formazione continua professionale che permettano loro un'integrazione lavorativa a lungo termine. La partecipazione alla vita economica e l'acquisizione di una formazione (art. 58a cpv. 1 lett. d nLstrl) devono essere prese in considerazione durante la valutazione del caso di rigore.

Il capoverso 5 viene adattato all'articolo 58a capoverso 1 lettera d nLstrl.

Il capoverso 6 corrisponde al vigente articolo 6 capoverso 3 OIntS ed è integrato per motivi sistematici nel capoverso 31 OASA. Disciplina il rilascio del permesso di dimora a persone ammesse provvisoriamente che si trovano in Svizzera da oltre cinque anni (attuazione dell'art. 84 cpv. 5 nLStrl). Queste domande sono esaminate approfonditamente considerando il grado d'integrazione, la situazione familiare e la ragionevolezza di un rientro nello Stato di provenienza. Nell'esaminarle occorre considerare anche se gli interessati hanno partecipato con successo a un programma di formazione o di occupazione.

**Art. 53**                   Persone bisognose di protezione

Le modifiche della presente disposizione sono una conseguenza dell'articolo 85a nLStrl e dell'articolo 61 LAsi (procedura di notifica anziché procedura di autorizzazione per persone ammesse provvisoriamente).

*Cpv. 1–3*

L'attività lucrativa delle persone bisognose di protezione continua a essere soggetta ad autorizzazione (art. 75 LAsi e art. 40 cpv. 2 nLStrl; vedi anche n. 7.4).

**Art. 53a**                   Programmi d'occupazione (nuovo)

I programmi d'occupazione non sono considerati un'attività lucrativa (vedi anche n. 7.4).

## **7.3 Permesso di domicilio**

### **Art. 60** Rilascio del permesso di domicilio

#### *Cpv. 1*

Conformemente alla disposizione vigente, prima del rilascio del permesso di domicilio, occorre verificare il comportamento tenuto fino a quel momento dal richiedente nonché il suo grado d'integrazione. D'ora in poi devono essere soddisfatti i criteri d'integrazione conformemente all'articolo 58a capoverso 1 nLStrl.

#### *Cpv. 2*

Il rilascio del permesso di domicilio presuppone, per quanto riguarda le competenze orali di una lingua nazionale, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 (vedi anche n. 6.2).

### **Art. 61** Nuovo rilascio del permesso di domicilio dopo soggiorno all'estero

La rubrica è modificata in «Nuovo rilascio del permesso di domicilio dopo soggiorno all'estero». La nuova rubrica descrive in maniera più esatta il contenuto della disposizione. La rubrica vigente «Rilascio anticipato del permesso di domicilio» ha creato confusione con il rilascio del permesso di domicilio in caso di integrazione riuscita, detto correntemente «rilascio anticipato del permesso di domicilio».

Il capoverso 1 corrisponde all'articolo 61 vigente.

#### *Cpv. 2*

Come il rilascio ordinario del permesso di domicilio (art. 34 in combinato disposto con l'art. 60 nLStrl), il nuovo rilascio del permesso di domicilio presuppone, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 (vedi anche n. 6.2). Se al rilascio originario del permesso di domicilio sono già state esaminate le conoscenze linguistiche, di norma questo requisito è soddisfatto.

### **Art. 61a** Nuovo rilascio del permesso di domicilio dopo commutazione (nuovo)

#### *Cpv. 1*

La sostituzione del permesso di domicilio mediante un permesso di dimora (art. 63 cpv. 2 nLStrl) fa scattare un periodo d'attesa di cinque anni per il nuovo rilascio del permesso di domicilio (art. 34 cpv. 6 nLStrl). Il periodo d'attesa inizia a decorrere il giorno del passaggio in giudicato della commutazione.

#### *Cpv. 2*

##### *Let. a*

Il permesso di domicilio può essere rilasciato nuovamente se non vi sono motivi di revoca conformemente all'articolo 62 o 63 capoverso 2 nLStrl. Ciò corrisponde alle condizioni per il primo rilascio del permesso di domicilio (art. 34 cpv. 2 lett. b nLStrl).

##### *Let. b*

Per il nuovo rilascio del permesso di domicilio dopo commutazione devono essere soddisfatti i criteri d'integrazione conformemente all'articolo 58a capoverso 1 nLStrl (vedi anche n. 6.1).

### *Let. c*

Come il rilascio ordinario del permesso di domicilio, il nuovo rilascio del permesso di domicilio dopo commutazione presuppone, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 (vedi anche n. 6.2).

## **Art. 62** Rilascio anticipato del permesso di domicilio

### *Cpv. 1*

Come il rilascio ordinario del permesso di domicilio, il rilascio anticipato del permesso di domicilio presuppone che siano soddisfatti i criteri d'integrazione conformemente all'articolo 58a capoverso 1 nLStrl.

I criteri applicati sinora per valutare l'integrazione avvenuta con successo, codificati nelle lettere a e c vigenti (rispetto dei principi dello Stato di diritto e dei valori della Costituzione federale nonché volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione) sono compresi nei criteri d'integrazione (art. 58a cpv. 1 lett. a, b e d nLStrl). Con la modifica del capoverso 1 vengono eliminate le lettere a–c. Il criterio delle competenze linguistiche è codificato al capoverso 1<sup>bis</sup> (vedi sotto).

### *Cpv. 1<sup>bis</sup>*

La nuova legge definisce requisiti per quanto riguarda la conoscenza della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza (art. 34 cpv. 4 nLStrl). Sinora questa limitazione era codificata a livello esecutivo (art. 62 cpv. 1 lett. b OASA).

D'ora in poi il rilascio del permesso di domicilio in caso d'integrazione riuscita presuppone, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1. Nell'articolo 62 capoverso 1 lettera b vigente è richiesto il livello A2. Il rialzamento del livello di riferimento richiesto è il risultato dell'attuazione sistematica del modello graduale (vedi anche n. 6.2).

## **Art. 62a** Commutazione (nuovo)

È introdotta la possibilità di revocare il permesso di domicilio e di rimpiazzarlo mediante un permesso di dimora ove l'interessato non soddisfi i criteri d'integrazione conformemente all'articolo 58a capoverso 1 nLStrl (commutazione). Lo scopo della commutazione è quello di indurre l'interessato a modificare il proprio comportamento e a integrarsi meglio. La commutazione riveste pertanto un carattere preventivo.

Nella valutazione della commutazione occorre dapprima stabilire in che misura il comportamento dell'interessato non risponde ai criteri d'integrazione di cui all'articolo 58a capoverso 1 nLStrl. Tuttavia se dagli accertamenti emerge che sono soddisfatti addirittura i presupposti per la revoca del permesso di domicilio (art. 63 cpv. 1 nLStrl), anziché la commutazione occorre ordinare la revoca del permesso. La commutazione ottiene in questo modo un'importanza propria, distinta dalla revoca.

La commutazione è pronunciata nei casi in cui, nonostante il comportamento scorretto dell'interessato, la sua permanenza in Svizzera resti comunque possibile. Siccome il prosieguo del soggiorno è retto da un permesso di dimora, è consigliabile stipulare un accordo d'integrazione con l'interessato o formulare nei suoi riguardi una raccomandazione per l'integrazione (cpv. 1; art. 58b nLStrl). Ove ci si astenga dal farlo, nella decisione di commutazione occorre tuttavia precisare quali sforzi integrativi ci si aspetta in futuro dall'interessato (cpv. 2 lett. b). Lo scopo della commutazione è raggiunto unicamente se le autorità compe-

tenti forniscono all'interessato le indicazioni necessarie affinché egli possa modificare il proprio comportamento in modo tale da poter rimanere in Svizzera.

In linea di principio, dopo la commutazione è possibile, quale passo supplementare, revocare il permesso di dimora o rifiutarne la proroga qualora, senza validi motivi, non siano soddisfatte le condizioni connesse con il permesso oppure non sia rispettato un accordo di integrazione (art. 62 cpv. 1 lett. d e f nLStrl). In ogni caso occorre dare all'interessato il tempo necessario per adempiere le esigenze formulate nei suoi riguardi.

In capoverso 2 elenca gli elementi che devono figurare in una decisione di commutazione. Tra di essi figurano, come di consueto, la motivazione della decisione, le condizioni per poter rimanere in Svizzera, la durata di validità del permesso di dimora e le possibili conseguenze per il soggiorno in Svizzera in caso d'inadempienza di un accordo d'integrazione o delle condizioni connesse al permesso di dimora.

## **7.4 Richiedenti l'asilo, persone bisognose di protezione, stranieri ammessi provvisoriamente e rifugiati esercitanti un'attività lucrativa**

Il tasso di occupazione dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente è piuttosto basso, soprattutto nei primi anni di soggiorno in Svizzera.<sup>6</sup> Ciò, non da ultimo, a causa di numerosi ostacoli amministrativi.

La sostituzione, decisa dal Parlamento, della procedura di autorizzazione soggetta a tassa per svolgere un'attività lucrativa mediante una semplice notifica è un agevolamento considerevole (art. 85a nLStrl e art. 61 nLAsi).

### **Art. 64 Cambiamento d'impiego**

L'articolo 64 disciplina il cambiamento d'impiego dei richiedenti l'asilo e delle persone bisognose di protezione. Conformemente all'articolo 85a capoverso 2 nLStrl, il cambiamento d'impiego delle persone ammesse provvisoriamente non soggiace più ad autorizzazione. Si applicano per analogia gli articoli 65-65c.

### **Art. 65 Notifica dell'inizio di un'attività lucrativa di stranieri ammessi provvisoriamente e rifugiati (nuovo)**

Il presente articolo disciplina la notifica dell'attività lucrativa di rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente (art. 85 cpv. 6 nLStrl). La nozione di attività lucrativa abbraccia le attività indipendenti e dipendenti (art. 11 cpv. 2 nLStrl e art. 1a e 2 OASA).

#### *Cpv. 1*

I rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente sono autorizzati a svolgere un'attività lucrativa se la stessa è stata notificata. Pertanto la notifica deve precedere l'inizio dell'attività. L'attività può essere svolta in tutta la Svizzera. Restano tuttavia applicabili le norme riguardanti il cambiamento d'impiego (art. 37 nLStrl) o i soggiorni settimanali (art. 16 OASA).

---

<sup>6</sup> In media il 24 % dei rifugiati riconosciuti e il 29 % delle persone ammesse provvisoriamente. Il loro tasso di occupazione cresce di circa 3 punti percentuali dopo 24 mesi e si attesta attorno al 50, ovvero 40 % dopo sette anni.  
Cfr. statistica sull'asilo del maggio 2017: [www.sem.admin.ch](http://www.sem.admin.ch) > Pubblicazioni e servizi > Statistiche sull'asilo > Statistiche sull'asilo.

#### *Cpv. 2–4*

La notifica dell'attività lucrativa dipendente incombe al datore di lavoro. In caso di attività indipendente, la notifica è effettuata dallo straniero stesso. La notifica può anche essere effettuata da terzi (p. es. istituzione incaricata, istituzione di soccorso, ufficio comunale o cantonale).

Oltre ai dati elencati in maniera non esaustiva nell'articolo 85a capoversi 2 e 3 nLStrl, occorre notificare anche i dati seguenti (cpv. 2):

- *ulteriori dati sulla persona che esercita l'attività lucrativa e sul datore di lavoro*
- *dati sull'attività svolta*
  - Il tipo di attività notificata si riferisce in particolare alle condizioni speciali in cui viene svolta l'attività (p. es. pratico, programma d'integrazione, formazione parallela all'esercizio della professione, ecc.).
  - Per salario s'intende il salario annuo lordo o il salario mensile lordo e il numero di versamenti (12 o 13) oppure il salario orario lordo. La notifica di un cambiamento d'impiego (art. 85a cpv. 2 nLStrl) è effettuata, da un lato, con la notifica della fine dell'attività da parte del datore di lavoro precedente e, dall'altro, con la notifica dell'inizio dell'attività presso il nuovo datore di lavoro. Non si può chiedere a un datore di lavoro di fornire informazioni riguardanti un altro datore di lavoro.
  - Se il luogo di lavoro è trasferito in un altro Cantone, il datore di lavoro deve notificare l'attività nel nuovo Cantone. Si applica la medesima procedura.

I richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione e le persone ammesse provvisoriamente che svolgono un'attività nel quadro di un programma d'occupazione conformemente all'articolo 43 LAsi continuano a soggiacere alle condizioni definite nel programma d'occupazione. Pertanto non soggiacciono all'obbligo di notifica (cfr. n. 7.2).

#### *Cpv. 5*

Trasmettendo la notifica, il datore di lavoro o un terzo incaricato conferma di rispettare le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 85a cpv. 3 nLStrl) nonché le condizioni speciali. Per evitare complicazioni, si rinuncia a una dichiarazione in forma di documento allegato. Le condizioni speciali sono delle eccezioni alle condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore: ad esempio nell'ambito di misure di integrazione sono da rispettare le condizioni ivi concordate, oppure, nel caso di uno stage, non sono da prendere in considerazione le condizioni di salario usuali, ma quelle sancite dal contratto di stage. Queste condizioni speciali vanno definite d'intesa con i servizi cantonali competenti o con le parti sociali del settore (commissioni tripartite o paritetiche).

#### *Cpv. 6*

La notifica va inoltrata all'autorità cantonale competente designata dal Cantone in cui è situato il luogo di lavoro (art. 85a cpv. 2 nLStrl). La persona soggetta all'obbligo di notifica (cfr. cpv. 2–4) può inoltrare la notifica con il modulo elaborato dalla SEM in collaborazione con l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT). Il modulo sarà reperibile sul sito web della SEM ([www.sem.admin.ch](http://www.sem.admin.ch)). I Cantoni sono liberi di prevedere un altro sistema per l'inoltro elettronico dei dati necessari conformemente ai capoversi 2–4. Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola l'obbligo di notifica è punito con la multa (art. 120 cpv. 1 lett. f nLStrl).

**Art. 65a** Notifica della fine di un'attività lucrativa di stranieri ammessi provvisoriamente e rifugiati (nuovo)

Alla notifica della fine di un'attività lucrativa si applica per analogia l'articolo 65 capoversi 2–4 e 6.

**Art. 65b** Registrazione e trasmissione dei dati notificati (nuovo)

*Cpv. 1*

Alla notifica dell'inizio di un'attività lucrativa, l'autorità competente registra in SIMIC i seguenti dati:

- a. l'identità del datore di lavoro;
- b. l'attività esercitata e il luogo di lavoro;
- c. la data di inizio dell'attività.

Questi dati servono al calcolo degli importi forfettari versati dalla Confederazione ai Cantoni per le persone ammesse provvisoriamente (art. 87 nLStrl) e per gli stranieri nel settore dell'asilo (art. 88 e 89 LAsi). Sulla base di questi dati si stabilisce anche la quota dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente che esercitano un'attività lucrativa (occorre verificare l'efficacia dei provvedimenti della Confederazione; art. 170 Cost.)<sup>7</sup>.

*Cpv. 2*

L'autorità trasmette inoltre una copia della notifica all'organo designato dal Consiglio federale (l'autorità competente per le decisioni preliminari riguardanti il mercato del lavoro; art. 65c), che deve verificare il rispetto delle condizioni di salario e di lavoro (art. 83 e 85a cpv. 5 nLStrl). I dati contenuti nel modulo servono a fini di controllo. L'autorità trasmette una copia della notifica all'autorità competente per il Cantone di residenza, se il luogo di lavoro si trova in un altro Cantone.

*Cpv. 3*

La data della fine dell'attività lucrativa deve essere registrata manualmente in SIMIC.

**Art. 65c** Controllo delle condizioni di salario e di lavoro (nuovo)

Secondo l'articolo 85a capoverso 5 nLStrl, il Consiglio federale designa gli organi di controllo competenti. Tra le autorità chiamate a eseguire i controlli figurano anche le autorità responsabili per le decisioni di massima inerenti al mercato del lavoro (art. 40 cpv. 2 nLStrl). Queste, a propria discrezione e a fini informativi, possono inoltrare una copia della notifica ad altri organi competenti per l'osservazione e il controllo dei salari.

Con la nuova notifica dell'attività lucrativa di rifugiati riconosciuti e stranieri ammessi provvisoriamente si segue una strategia di controllo fondata sui rischi. Gli organi di controllo determinano autonomamente, di propria competenza e nel quadro della loro strategia d'esame, i controlli da svolgere. La comunicazione e l'inoltro del modulo di notifica non sono connessi con nuovi compiti o obblighi di controllo. Conseguentemente non è prevista un'indennità finanziaria supplementare nel quadro dell'esecuzione delle misure accompagnatorie.

L'organo che costata l'inosservanza delle condizioni salariali e lavorative usuali non può avviare una procedura onde evitare che il rifugiato riconosciuto o la persona ammessa provvisoriamente assuma un'attività lucrativa (non si tratta di un obbligo di notifica con riserva di contraddizione<sup>8</sup>). Tuttavia è punito con una multa chi, intenzionalmente o per negligenza,

---

<sup>9</sup> FF 2002 3327, qui 3424

<sup>9</sup> FF 2002 3327, qui 3424

viola l'obbligo di notifica o si oppone ai controlli o li rende impossibili (art. 120 cpv. 1 lett. f e g nLStrl). Ognuno ha il diritto di denunciare un reato previsto dal diritto federale a un'autorità di perseguimento penale (art. 1 e 301 del Codice di procedura penale, RS 312.0). Siccome l'articolo 120 nLStrl rientra nel diritto penale accessorio, ai sensi dell'articolo 333 CP si applicano le disposizioni generali del Codice penale (CP; RS 311.0).

## **7.5 Validità territoriale dei permessi**

**Art. 69** Competenza in caso di minorenni sotto tutela e di curatele generali

In virtù della revisione del diritto tutorio la nozione desueta di «straniero sotto tutela» viene sostituita. Ora si distingue tra misure di protezione del figlio e degli adulti.

**Art. 70** Esecuzione della pena, esecuzione di misure e collocamento secondo il diritto civile

Nel primo capoverso «Codice civile» viene sostituito con «CC». Il 1° gennaio 2013 la privazione della libertà a scopo d'assistenza (art. 397a vCC) è stata abolita a favore del ricovero a scopo d'assistenza (art. 426 CC), pertanto «articolo 397a del Codice civile» viene sostituito con «articolo 426 CC».

**Art. 73a** Competenze linguistiche per il rilascio o la proroga del permesso di dimora in caso di ricongiungimento familiare (nuovo)

*Cpv. 1*

Se la condizione di cui al capoverso 1 non è soddisfatta, è sufficiente dimostrare l'iscrizione a un'offerta di promozione linguistica che consenta di raggiungere almeno il livello A1 (art. 43 cpv. 2 e 44 cpv. 4 nLStrl).

*Cpv. 2*

In futuro il rilascio e la proroga di un permesso di dimora nel quadro del ricongiungimento familiare presupporranno, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, almeno il livello di riferimento A1 (art. 43 cpv. 1 lett. d in combinato disposto con l'art. 58a cpv. 3 nLStrl).

**Art. 73b** Competenze linguistiche per il rilascio o la proroga del permesso di domicilio in caso di ricongiungimento familiare (nuovo)

Conformemente al diritto vigente, il coniuge di un cittadino svizzero o di un titolare del permesso di domicilio ha diritto al rilascio del permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni (art. 42 cpv. 3 e 43 cpv. 2 LStr).

D'ora in poi dovranno essere soddisfatti anche i criteri d'integrazione conformemente all'articolo 58a capoverso 1 nLStrl (art. 42 cpv. 3 e 43 cpv. 5 nLStrl). In questi casi il rilascio del permesso di domicilio presuppone, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 (vedi anche n. 6.2). Ciò corrisponde alle competenze linguistiche richieste per il rilascio ordinario del permesso di domicilio.

**Art. 74** Ricongiungimento familiare per gli stranieri ammessi provvisoriamente  
Il rimando nella rubrica viene adeguato (art. 85 cpv. 7, 7<sup>bis</sup> e 7<sup>ter</sup> nLStrl).

**Art. 74a** Competenze linguistiche per l'inclusione nell'ammissione provvisoria in  
caso di ricongiungimento familiare (nuovo)

*Cpv. 1*

D'ora in poi per il ricongiungimento familiare e l'inclusione nell'ammissione provvisoria occorre, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, almeno il livello di riferimento A1 (vedi anche n. 6.2; art. 85 cpv. 7 lett. d nLStrl).

*Cpv. 2*

Se la condizione di cui al capoverso 1 non è soddisfatta, è sufficiente dimostrare l'iscrizione a un'offerta di promozione linguistica che consenta di raggiungere almeno il livello A1 (art. 85 cpv. 7<sup>bis</sup> nLStrl).

**Art. 77** Scioglimento della comunità familiare

*Cpv. 1 lett. a*

Al fine di evitare casi di rigore, la disciplina del soggiorno resta valevole, a determinate condizioni, anche dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, sempreché una buona integrazione o importanti motivi personali esigano il proseguo della dimora in Svizzera. D'ora in poi dovranno essere soddisfatti anche i criteri d'integrazione conformemente all'articolo 58a capoverso 1 nLStrl (art. 50 cpv. 1 lett. a nLStrl). Pertanto è inserito un rimando ai criteri d'integrazione conformemente all'articolo 58a.

*Cpv. 4*

I criteri per valutare l'integrazione previsti dalle lettere a e b vigenti (rispetto dei principi dello Stato di diritto e dei valori della Costituzione federale nonché volontà di partecipare alla vita economica e di imparare la lingua nazionale parlata nel luogo di residenza) sono compresi nei criteri d'integrazione (art. 58a cpv. 1 lett. a–d nLStrl) ai quali rimanda già il capoverso 1 lettera a (vedi sopra).

D'ora in poi il rilascio del permesso di dimora in questi casi presuppone, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, almeno il livello di riferimento A1 (vedi anche n. 6.2).

## 7.6 Criteri d'integrazione

**Art. 77a** Inosservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici

Questo articolo corrisponde all'articolo 80 vigente, il cui contenuto è integrato nella presente disposizione per motivi sistematici. La definizione si fonda come sinora sulle considerazioni del messaggio dell'8 marzo 2002<sup>9</sup> relativo alla legge federale sugli stranieri. Per motivi redazionali, nell'intero articolo la nozione di «violazione» della sicurezza e dell'ordine pubblici è sostituita con quella di «inosservanza» della sicurezza e dell'ordine pubblici.

*Cpv. 1*

Le lettere a e b restano invariate.

---

<sup>9</sup> FF 2002 3327, qui 3424

L'elenco della lettera c è in parte modificato. Nell'articolo 80 vigente sono elencati diversi comportamenti. Si tratta in parte di reati, tuttavia con un riferimento solo parziale a determinate fattispecie del codice penale oppure descritti in maniera incompleta. In parte i comportamenti elencati si riferiscono a fattispecie penali esulanti dal codice penale. Con riferimento al tenore degli articoli 258 segg. del codice penale (CP; RS 311.0) è precisato che si tratta di «crimini o delitti contro la tranquillità». Oltre a queste fattispecie e ai crimini di guerra (art. 264b segg.) nonché ai crimini contro l'umanità (art. 264a CP) è ora citato anche il genocidio (art. 264 CP).

*Cpv. 2*

Il presente capoverso resta invariato.

**Art. 77b** Minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (nuovo)

La legge federale sulle attività informative (LAI; RS 121) entrata in vigore il 1° settembre 2017 descrive gli ambiti che rappresentano una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 6 cpv. 1 lett. a LAIn) nonché le attività ad essi collegate (art. 19 cpv. 2 LAIn).

Rappresenta una minaccia anche chi partecipa a un'organizzazione criminale (art. 260<sup>ter</sup> CP; RS 311.0), sostiene una tale organizzazione o la istiga pubblicamente. In linea di principio i partiti estremisti e le formazioni o organizzazioni politiche d'opposizione che si servono di strumenti adeguati (non criminosi) non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 260<sup>ter</sup> CP.

**Art. 77c** Rispetto dei valori della Costituzione federale (nuovo)

La nozione di rispetto dei valori della Costituzione federale ricorre già nel diritto in materia di stranieri, per esempio nel contesto dei principi dell'integrazione (art. 4 cpv. 1 LStr). Nell'OASA la nozione è ora concretizzata analogamente a quanto fatto nell'OCit (art. 5 OCit).

I valori della Costituzione federale comprendono i principi fondamentali, i diritti fondamentali e gli obblighi nei riguardi dello Stato di diritto (lett. a). Il principio democratico e il principio dello Stato di diritto sono considerati principi portanti della Costituzione federale. Attività di pubblica propaganda che esponcano a pericolo gli interessi della democrazia liberale e dello Stato di diritto possono essere contrari alla nostra nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone.

I diritti costituzionali citati nell'ordinanza sono la parità donna-uomo, il diritto alla vita e alla libertà personale, la libertà di credo e di coscienza e la libertà di espressione (lett. b). Convinzioni o comportamenti di stranieri quali l'intolleranza nei confronti di altri gruppi o l'approvazione dei matrimoni forzati contraddicono questi diritti fondamentali. Anche il rigetto di forme di testimonianza di rispetto nei riguardi di insegnanti o impiegati delle autorità può costituire un comportamento contrario ai diritti fondamentali. Infine, anche il fatto di calunniare in pubblico e in maniera sommaria minoranze, seguaci di una data religione o persone con un determinato orientamento sessuale è del tutto contrario ai valori della Costituzione federale.

Esigere che gli alunni, che per motivi religiosi si rifiutano di farlo, stringano la mano alla propria insegnante, è giustificato in particolare dall'interesse pubblico rivestito dal compito formativo della scuola ed è quindi strettamente legato agli obblighi della scuola di incentivare la parità tra donna e uomo e di evitare la discriminazione di genere<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Anne Kühler, Religionsfreiheit und die Handschlag-Verweigerung, Irritationen und Herausforderungen: in Jusletter del 28 febbraio 2018, p. 26.

L'ordinanza menziona l'obbligo sancito dalla Costituzione federale di frequentare la scuola dell'obbligo (lett. c), e quindi di partecipare a tutte le componenti obbligatorie delle lezioni e a tutti gli eventi didattici obbligatori. In Svizzera la partecipazione all'insegnamento sportivo (scolastico) riveste un'importante funzione socializzante. In una recente sentenza la Corte EDU ha stabilito che i genitori musulmani di una ragazza pre-pubescente non hanno diritto di vietarle di frequentare le lezioni di nuoto miste impartite dalla scuola. La scuola riveste un'importanza del tutto centrale per l'integrazione sociale dei figli di famiglie straniere. Le lezioni di nuoto non servono soltanto a imparare a nuotare ma sono anche un'occasione per i ragazzi di svolgere un'attività comune con i compagni di classe.<sup>11</sup> Secondo il Tribunale federale occorre evitare che i ragazzi vengano spinti nella marginalità sin dall'età scolastica.<sup>12</sup> Il divieto di partecipare alle lezioni di nuoto obbligatorie nel quadro della scuola può pertanto rappresentare una violazione degli obblighi sanciti dalla Costituzione federale, in particolare ove la scuola si sia mostrata particolarmente compiacente verso le richieste religiose.

Contrariamente alla disciplina nel settore della naturalizzazione (art. 5 lett. c OCit), l'OASA non menziona l'obbligo di prestare servizio militare o servizio civile sostitutivo, giacché gli stranieri non vi soggiacciono.

#### **Art. 77d** Competenze linguistiche e loro dimostrazione (nuovo)

In generale è considerata competenza linguistica la facoltà di esprimersi in una lingua nazionale (lingua standard, non dialetto) nelle situazioni quotidiane. Gli stranieri devono essere in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza. Si deroga a tale disposizione solo nel caso dei consulenti e degli insegnanti (art. 26a nLStrI), per i quali sono previste conoscenze orali e scritte della lingua nazionale parlata nel posto di lavoro. Nei Cantoni plurilingui o nelle zone lungo i confini linguistici occorre decidere caso per caso quali competenze linguistiche sono richieste.

#### *Cpv. 1*

In linea di massima, la presente disposizione ricalca l'articolo 6 capoverso 2 OCit. Nelle costellazioni seguenti le competenze linguistiche sono considerate dimostrate:

- *la lingua ufficiale parlata nel luogo di residenza è anche la lingua madre dello straniero:*  
per «lingua madre» s'intende la lingua imparata nella prima infanzia senza insegnamento formale. Ciò significa che lo straniero ha imparato tale lingua sin dalla prima infanzia, a contatto con i genitori e con il contesto sociale immediato. La lingua madre è quella che una persona padroneggia perfettamente, usa correntemente per comunicare (lingua principale) e sente emozionalmente più vicina;
- *frequenza della scuola dell'obbligo per almeno tre anni:*  
di norma gli stranieri che hanno frequentato la scuola dell'obbligo in una lingua ufficiale dispongono di competenze linguistiche altrettanto elevate che se avessero appreso la lingua dal contesto sociale immediato. In questi casi tuttavia non si può parlare di lingua madre in senso stretto. La scuola dell'obbligo non dev'essere stata frequentata necessariamente in Svizzera;
- *frequenza di una formazione di livello secondario II o terziario nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza:*

<sup>11</sup> Sentenza della Corte EDU del 10 gen. 2017 nella causa Osmanoglu e Kocabas, contro la Svizzera; decisione del Tribunale federale 2C\_666/2011 del 7 mar. 2012 e decisione del Tribunale federale 2C\_1079/2012 dell'11 apr. 2013 consid. 3.6

<sup>12</sup> DTF 135 I 79

sono comprese le formazioni di livello secondario II (formazione professionale di base, maturità) o terziario (SUP, università). Anche in questi casi, infatti, gli stranieri dispongono di buone o ottime conoscenze di una lingua nazionale. Non è necessario che il livello secondario II o terziario venga frequentato in Svizzera;

- *certificato attestante le competenze linguistiche orali e scritte richieste, basato su una procedura di certificazione linguistica conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici:*

il raggiungimento del livello linguistico richiesto va dimostrato mediante un attestato linguistico (certificato, diploma o affini). Per il rilascio del permesso sono accettati unicamente gli attestati ottenuti mediante procedure di test conformi agli standard qualitativi internazionali, come per esempio quelli dell'Association of Language Testers in Europe (ALTE)<sup>13</sup>. Questi standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale definiscono criteri da applicare allo sviluppo, all'attuazione e alla valutazione delle procedure di test onde garantire una valutazione quanto più possibile affidabile delle competenze linguistiche degli interessati. I compiti assegnati devono consentire una valutazione obiettiva del livello linguistico. I candidati devono essere informati preliminarmente in merito all'iter della procedura di test. Nel quadro dello svolgimento e della valutazione dei test dev'essere garantita la confidenzialità. Infine, i risultati vanno comunicati per scritto e in maniera comprensibile e la descrizione delle competenze linguistiche orali e scritte dev'essere formulata in riferimento al QCER. Le autorità cantonali competenti devono garantire la conformità della dimostrazione della lingua agli standard qualitativi dell'ALTE<sup>14</sup>.

Con l'attuazione del sistema di promozione linguistica della Confederazione «fide | Français, Italiano, Deutsch in Svizzera – imparare, insegnare, valutare»<sup>15</sup> la SEM ha incaricato il segretariato fide di esaminare le procedure di dimostrazione delle competenze linguistiche esistenti per stabilire se rispondono agli standard qualitativi internazionalmente riconosciuti dell'ALTE. Le procedure di dimostrazione delle conoscenze linguistiche conformi agli standard qualitativi dovrebbero figurare in un elenco non esaustivo (elenco delle equivalenze) da aggiornare costantemente su incarico della SEM da parte del segretariato fide e da mettere a disposizione dei Cantoni.

Per la dimostrazione delle competenze linguistiche la SEM ha sviluppato un'apposita procedura che si fonda sul sistema di promozione linguistica fide e adempie gli standard qualitativi dell'ALTE. Il sistema di promozione linguistica fide poggia a sua volta sui livelli di riferimento del QCER. Nel quadro del progetto fide sono state sviluppate, tra le altre cose, le basi necessarie affinché i corsi di lingua destinati agli stranieri siano incentrati sulle esigenze linguistiche necessarie per muoversi nella realtà quotidiana svizzera. Grazie a fide gli stranieri imparano ad adempiere i propri compiti e a muoversi in modo sufficientemente autonomo nel contesto sociale in cui si trovano (p. es. contatti con le autorità, redazione di una candidatura, prendere appuntamento dal medico). La procedura di dimostrazione delle competenze linguistiche sviluppata nel quadro di fide è parimenti improntata a situazioni concrete quotidiane reali. Permette di verificare la padronanza della lingua ufficiale in situazioni concrete e quotidiane.

## Cpv. 2

La SEM supporta i Cantoni nell'esaminare le prove delle competenze linguistiche. Lo fa per esempio fornendo consulenza o mettendo a disposizione ausili utili. La SEM può demandare questo compito a terzi.

<sup>13</sup> [http://www.alte.org/setting\\_standards/minimum\\_standards](http://www.alte.org/setting_standards/minimum_standards)

<sup>14</sup> [http://www.alte.org/setting\\_standards/minimum\\_standards](http://www.alte.org/setting_standards/minimum_standards)

<sup>15</sup> [www.fide-info.ch](http://www.fide-info.ch)

Quello delle competenze linguistiche sufficienti non è un requisito assoluto. Conformemente all'articolo 58a capoverso 2 nLStrl, si tiene in debito conto la situazione degli stranieri che non soddisfano o stentano a soddisfare i requisiti linguistici a causa di una disabilità, di una malattia o di altre circostanze personali rilevanti. In questo modo è tenuto conto in particolare del divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.) e del principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.). Infatti è ipotizzabile che una persona non sia in grado di conseguire buone conoscenze di una lingua nazionale giacché a motivo di una disabilità riscontra grandi difficoltà a imparare, leggere o scrivere. L'articolo 77f concretizza le deroghe possibili.

**Art. 77e** Partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione (nuovo)

La nozione di partecipazione alla vita economia o acquisizione di una formazione è utilizzata nell'OASI per analogia con l'OCit (art. 7 OCit).

*Cpv. 1*

La nozione di partecipazione alla vita economica si fonda sul criterio della capacità di mantenersi economicamente. A medio termine, il richiedente deve essere in grado di mantenere sé stesso e la sua famiglia con il suo reddito, il suo patrimonio o le prestazioni di terzi cui ha diritto. Tra le prestazioni di terzi figurano per esempio alimenti secondo il Codice civile (CC; RS 210) e prestazioni delle assicurazioni sociali, come per esempio della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità o dell'assicurazione contro la disoccupazione. In questo modo uno straniero che non esercita un'attività lucrativa ma dispone di mezzi finanziari sufficienti partecipa alla vita economica. Chi beneficia di prestazioni dell'aiuto sociale, invece, non partecipa alla vita economica.<sup>16</sup> La percezione dell'aiuto sociale può essere un motivo di revoca dei permessi previsti dal diritto in materia di stranieri.<sup>17</sup>

*Cpv. 2*

Il diritto in materia di cittadinanza come quello in materia di stranieri equiparano la partecipazione alla vita economica e l'acquisizione di una formazione. L'acquisizione di una formazione si manifesta tra l'altro attraverso la partecipazione a una formazione o formazione continua nel quadro della formazione formale. Si pensi in particolare alle formazioni e formazioni continue che sfociano nei certificati seguenti: certificato e attestato federale di capacità, certificato di una scuola specializzata, maturità professionale, maturità specializzata o maturità liceale; attestato professionale federale, diploma di una scuola superiore specializzata (SSS), Bachelor, Master o PhD/dottorato. Possono entrare in linea di conto anche attività di apprendimento al di fuori del sistema educativo formale – p. es. corsi, seminari o insegnamento privato –, purché siano atti a promuovere in maniera durevole la futura capacità di mantenersi economicamente dell'interessato.

Conformemente all'articolo 58a capoverso 2 nLStrl, in caso di disabilità, malattia o altre circostanze personali gravi si può prescindere dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione e ossequiare in tal modo il divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.) e il principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.). L'articolo 77f concretizza le deroghe possibili.

**Art. 77f** Considerazione delle circostanze personali (nuovo)

*Let. a e b*

È possibile derogare all'articolo 58a capoverso 1 lettere c e d nLStrl se menomazioni fisiche, mentali o psichiche colpiscono l'interessato nelle sue condizioni di vita. Lo stesso vale per

<sup>16</sup> Tra tante: decisione del TF 2C\_430/2011, consid. 4.2

<sup>17</sup> Tra tanti: DTF 137 II 297, consid. 4

analogia anche in caso di malattia, ove la stessa colpisca l'interessato nelle sue condizioni di vita. Di norma è il caso di malattie di una certa gravità e/o che si protraggono per un periodo di tempo lungo e, nel peggiore dei casi, non sono (completamente) guaribili, come per esempio gravi disturbi alla vista e all'udito, malattie psichiche o tumori maligni.

*Letf. c*

Anche altre gravi circostanze personali possono giustificare una deroga ai due criteri d'integrazione, segnatamente ove lo straniero riscontri gravi difficoltà a imparare, leggere o scrivere (illetteratismo), sia un lavoratore povero o adempia obblighi di assistenza (famiglia monoparentale).

*N. 1*

Si deve prestare adeguata attenzione agli stranieri che hanno grandi difficoltà a imparare, leggere o scrivere non facili da superare. Si tratta in particolare di persone che hanno una formazione scolastica molto basilare o addirittura non ne hanno affatto.

*N. 2*

Occorre parimenti tenere debito conto della situazione degli stranieri che, nonostante un'attività lucrativa di lungo periodo (di norma in ragione del 100%) non guadagnano di che garantire il minimo esistenziale e dipendono pertanto dall'aiuto sociale. Pur non beneficiando di un reddito di esistenza sufficiente, concretamente queste persone partecipano alla vita economica.

*N. 3*

Si deve tenere conto anche della situazione degli stranieri che adempiono obblighi di assistenza. Si pensi a chi accudisce un familiare bisognoso di cure (p. es. un genitore ammalato, un figlio disabile), oppure alle coppie di cui un coniuge si dedica esclusivamente ai lavori domestici e all'educazione e accudimento dei figli.

**Art. 77g**            Accordi d'integrazione e raccomandazioni per l'integrazione

Adeguando le regole di ammissione e soggiorno ci si propone di rendere più vincolante l'autoresponsabilità dello straniero in materia di integrazione. A fronte di un bisogno d'integrazione particolare l'autorità competente nel settore della migrazione competente può stipulare accordi d'integrazione e indicare così agli interessati cosa ci si aspetta da loro.

La procedura di consultazione concernente la revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) si è svolta dal 23 novembre 2011 al 23 marzo 2012. La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione si è detta contraria alla conclusione obbligatoria di accordi d'integrazione in determinati casi.<sup>18</sup> Conseguentemente ci si è astenuti dall'obbligare per legge i Cantoni a stipulare siffatti accordi d'integrazione. L'autorità cantonale competente nel settore della migrazione può pertanto decidere liberamente se stipulare un contratto d'integrazione. Tuttavia la conclusione di un siffatto accordo è raccomandata in caso di un bisogno d'integrazione particolare.

La conclusione di accordi d'integrazione con cittadini di Stati terzi può essere utile nel caso di persone che soggiornano già in Svizzera e il cui comportamento rischia di mettere in discussione il prosieguo del loro soggiorno in Svizzera, in caso di ricongiungimento familiare e nel caso di persone ammesse provvisoriamente con un bisogno particolare d'integrazione. Per quanto riguarda i cittadini UE/AELS, non è prevista la possibilità di concludere un accordo d'integrazione ma unicamente di formulare una raccomandazione per l'integrazione.

---

<sup>18</sup> Sintesi dei risultati della procedura di consultazione, reperibile all'indirizzo [www.admin.ch](http://www.admin.ch) > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2011 > DFGP

### *Cpv. 1*

L'autorità cantonale competente nel settore della migrazione esamina caso per caso se si debba stipulare un accordo d'integrazione o formulare una raccomandazione per l'integrazione. L'esame si fonda tra le altre cose sull'esito del colloquio in cui sono fornite prime informazioni ai nuovi arrivati in Svizzera (art. 57 cpv. 3 nLStrl). L'esistenza di una comunicazione ai sensi dell'articolo 97 capoverso 3 nLStrl può essere segno di un bisogno particolare d'integrazione.<sup>19</sup>

### *Cpv. 2*

Nel quadro degli accordi d'integrazione le autorità cantonali competenti convengono con le persone interessate obiettivi e provvedimenti in vista dell'adempimento dei criteri d'integrazione di cui all'articolo 58a capoverso 1 nLStrl. Nell'esaminare ciascun caso occorre tenere debito conto della situazione particolare degli stranieri interessati (art. 58a cpv. 2 nLStrl).

### *Cpv. 3*

Ove sia costatato un bisogno particolare d'integrazione e sia pertanto stipulato un accordo d'integrazione, occorre assicurare all'interessato, all'occorrenza, una consulenza per l'attuazione dell'accordo. L'esperienza ha infatti dimostrato che gli accordi d'integrazione si dimostrano particolarmente efficaci laddove gli interessati vengono accompagnati da vicino nell'attuazione degli stessi.<sup>20</sup>

### *Cpv. 4*

Il capoverso 4 stabilisce chiaramente che gli obiettivi e i provvedimenti previsti in un accordo d'integrazione sono al tempo stesso condizioni per il rilascio e la proroga del permesso di dimora.

### *Cpv. 5*

L'accordo d'integrazione è vincolante. L'inosservanza senza motivi validi è passibile di sanzioni (art. 62 cpv. 1 lett. f nLStrl). Un motivo valido può essere, per esempio, una lunga malattia<sup>21</sup>.

Qui non occorre più considerare la situazione degli stranieri che non soddisfano o stentano a soddisfare i criteri d'integrazione di cui all'articolo 58a capoverso 1 lettere c e d nLStrl a causa di una disabilità, di una malattia o di altre circostanze personali rilevanti. Di queste circostanze è infatti tenuto debito conto già al momento di definire gli obiettivi, i provvedimenti e i termini dell'accordo d'integrazione (cpv. 2).

In assenza di un motivo valido, nel quadro della propria decisione discrezionale in merito alla revoca del permesso di dimora l'autorità cantonale competente nel settore della migrazione deve ponderare gli interessi pubblici e la situazione personale (art. 96 cpv. 1 nLStrl).

## **7.7 Fine del soggiorno**

### **Art. 80** Violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici

L'articolo 80 è abrogato. Per motivi sistematici, la disposizione è integrata nel nuovo articolo 77a (vedi commento ad art. 77a).

<sup>19</sup> FF 2013 2405, qui 2079

<sup>20</sup> Vedi al riguardo, p. es., il rapporto finale riguardante il progetto pilota «Accordi d'integrazione» a Ostermundigen. 2012.

<https://www.unine.ch/files/live/sites/sfm/files/nouvelles%20publications/Schlussbericht%20InteV%20def2.pdf>

<sup>21</sup> FF 2013 2437, qui 2078

## **7.8 Obblighi di comunicare, assistenza amministrativa e comunicazione di dati**

Con la modifica legislativa, gli obblighi legali di comunicare sono stati completati e precisati (art. 97 cpv. 3 nLStrl). Questi permettono alle autorità competenti nel settore della migrazione di intervenire nei casi in cui il comportamento di uno straniero faccia presagire un esito sfavorevole dell'integrazione. L'articolo 82 vigente è adeguato e completato per rendere più comprensibili e leggibili i diversi obblighi di comunicare.

**Art. 82** Obblighi di comunicare in relazione a inchieste penali e sentenze di diritto civile e penale

L'articolo 82 si rifà all'articolo 82 capoverso 1 vigente.

Siccome l'articolo 82 si riferisce ormai unicamente all'avvio di inchieste penali, ai casi di diritto civile e penale, alle modifiche legate allo stato civile e al diniego a contrarre matrimonio, la rubrica viene modificata.

*Cpv. 2–11*

Per motivi sistematici i capoversi 2–7 vigenti e i nuovi capoversi 8–11, entrati in vigore il 1° luglio 2018 (RU 2018 741), vengono scomposti in diversi articoli.

**Art. 82a** Obblighi di comunicare in relazione allo stato civile

L'articolo 82a coincide con l'articolo 82 capoversi 2–4 vigente.

**Art. 82b** Obblighi di comunicare in relazione al versamento di prestazioni dell'aiuto sociale

Il capoverso 5 dell'articolo 82 vigente diventa l'articolo 82b con gli adeguamenti seguenti: secondo il diritto vigente, il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera non può essere revocato a causa di una dipendenza dall'aiuto sociale (art. 63 cpv. 2 LStr). Questa norma è abolita e sostituita mediante la commutazione del permesso di domicilio in permesso di dimora (art. 63 cpv. 2 nLStrl). Pertanto il secondo periodo dell'articolo 82 capoverso 5 OASA vigente, che fa riferimento al diritto vigente, non è ripreso.

**Art. 82c** Obblighi di comunicare in relazione al servizio pubblico di collocamento e all'assicurazione contro la disoccupazione

*Cpv. 1*

Il capoverso 6 dell'articolo 82 vigente diventa, con piccolissimi adeguamenti, il capoverso 1 dell'articolo 82c. Per motivi redazionali è menzionato per primo l'organo responsabile per la notifica.

*Cpv. 2*

Il capoverso 7 dell'articolo 82 vigente diventa il capoverso 2 dell'articolo 82c.

**Art. 82d** Obbligo di comunicare in relazione al versamento di prestazioni complementari

L'articolo 97 capoverso 3 lettera d<sup>ter</sup> nLStrl e l'articolo 26a della nuova legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30) introducono uno scambio di dati tra le autorità competenti nel settore della mi-

grazione e gli organi competenti per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari<sup>22</sup>.

La trasmissione di dati su stranieri cui sono versate prestazioni complementari mira a permettere alle autorità competenti nel settore della migrazione di verificare le condizioni di soggiorno in Svizzera e le nuove condizioni per il ricongiungimento familiare. L'8 dicembre 2017, il Consiglio federale ha adottato la disposizione sulla verifica delle condizioni di soggiorno (art. 82 cpv. 8–11 OASA) nel quadro della modifica della LStr per l'applicazione dell'articolo 121a Cost. (16.027 Regolazione dell'immigrazione). Questa disposizione è entrata in vigore già il 1° luglio 2018. Per garantire la praticabilità dell'applicazione, entrambi gli scopi dell'obbligo di comunicare (verifica delle condizioni di soggiorno e delle condizioni per il ricongiungimento familiare) vengono uniti in un'unica disposizione.

#### *Cpv. 1*

Le autorità competenti per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari devono informare le autorità competenti nel settore della migrazione in merito al versamento di prestazioni complementari. Lo devono fare spontaneamente, ossia senza richiesta delle autorità competenti nel settore della migrazione. L'obbligo di comunicazione comprende le prestazioni complementari annue (art. 3 cpv. 1 lett. a LPC) e il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (art. 3 cpv. 1 lett. b LPC); non riguarda le prestazioni complementari cantonali.

#### *Cpv. 2 e 3*

La comunicazione deve intervenire entro 20 giorni in forma scritta (fax, e-mail o raccomandata), i Cantoni possono tuttavia regolare autonomamente le modalità dello scambio di dati. Il termine inizia a decorrere il giorno dopo il primo versamento mensile della prestazione complementare annua (art. 20 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, PA; RS 172.021).

In caso di cambiamento di domicilio del beneficiario delle prestazioni complementari è applicabile l'articolo 54a capoverso 4 dell'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI; RS 831.301). In questo caso anche l'autorità competente per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari del nuovo Cantone di domicilio soggiace all'obbligo di comunicare spontaneamente i dati. Deve pertanto informare l'autorità competente nel settore della migrazione sin dall'inizio del diritto alla prestazione complementare da versare mensilmente.

Secondo l'articolo 50a della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10) per la comunicazione del numero AVS occorre una base legale nella legge federale sugli stranieri, che attualmente non esiste.

#### *Cpv. 4*

La legalità del soggiorno è una delle condizioni fondamentale per il versamento di prestazioni complementari (cfr. art. 5 cpv. 1 nLPC). Le autorità competenti nel settore della migrazione sono pertanto tenute a informare gli organi competenti per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari circa l'eventuale mancata proroga o l'eventuale revoca di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora (art. 97 cpv. 4 nLStrl).

---

<sup>22</sup> FF 2016 2471, in particolare 2477 seg.

**Art. 82e**            Obblighi di comunicare in relazione a misure disciplinari di autorità scolastiche (nuovo)

*Cpv. 1*

L'articolo 97 capoverso 3 lettera d<sup>quater</sup> nLStrI prevede un nuovo obbligo di comunicare i provvedimenti disciplinari disposti da autorità scolastiche. L'esclusione dalla scuola è un provvedimento ordinato in *ultima ratio*. Di norma interviene dopo l'accumularsi di un certo numero di eventi. Accanto al numero e alla ricorrenza dei comportamenti imputabili è data particolare rilevanza alla loro gravità. In testa ai motivi di esclusione vi sono le infrazioni che mettono direttamente in pericolo l'integrità fisica e psichica di docenti, allievi o altri terzi coinvolti. Le violazioni delle norme che portano all'esclusione dalla scuola sono da considerarsi tali per cui non si può escludere un processo di integrazione sfavorevole.

Infrazioni più leggere come il fumo illegale durante la pausa, la mancata partecipazione alle lezioni o il rifiuto di eseguire i compiti assegnati sono di solito sanzionate con provvedimenti disciplinari minori. Può trattarsi, per esempio, dell'obbligo di svolgere prestazioni lavorative di pubblica utilità, del trasferimento in un'altra classe o scuola, dell'esclusione da determinate materie o di un ammonimento scritto.

La possibilità prevista da alcuni Cantoni di esentare anticipatamente un allievo dall'obbligo scolastico nonché l'esclusione dalla scuola pronunciata dapprima con effetto immediato non costituiscono misure disciplinari, bensì provvedimenti temporanei a fini di sicurezza.<sup>23</sup>

*Cpv. 2*

Il capoverso 1 non è applicabile agli allievi stranieri che non dimorano legalmente in Svizzera. Conformemente al messaggio dell'8 marzo 2013<sup>24</sup> concernente la modifica della legge federale sugli stranieri (integrazione), nel caso di allievi privi di documenti («sans-papiers») occorre derogare dall'obbligo di comunicazione delle autorità scolastiche. Il 15 giugno 2012 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto di stato del 9 maggio 2012<sup>25</sup> sullo scambio semplificato di dati tra autorità federali e cantonali del DFGP e ha deciso di non introdurre a livello di legge un obbligo di comunicazione generale per le autorità scolastiche in caso di scolari in situazione irregolare in Svizzera.

**Art. 82f**            Obblighi di comunicare in relazione a misure di protezione del figlio e dell'adulto

Il capoverso 1 disciplina in modo non esaustivo le misure di protezione del figlio e dell'adulto da comunicare.

Per quanto riguarda le misure di protezione del figlio, si fa riferimento in particolare alla curatela ai sensi dell'articolo 308 CC, nella misura in cui riguarda la sorveglianza delle relazioni personali (curatela per agevolare il diritto di visita), alla privazione del diritto genitoriale di determinare il luogo di dimora (art. 310 CC), alla privazione dell'autorità parentale (art. 311–312 CC) e alla nomina di un tutore (art. 327a CC). Per queste misure, l'obbligo di comunicare serve a coordinare le decisioni delle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione che interessano minori e che limitano i diritti del detentore dell'autorità parentale. Per quanto riguarda le misure di protezione degli adulti, si citano la curatela di rappresentanza con limitazione dell'esercizio dei diritti civili ai sensi dell'articolo 394 capoverso 2 CC e la curatela generale ai sensi dell'articolo 398 CC. Poiché queste misure comportano per legge la

<sup>23</sup> A questo proposito: Rahel Rohr, Der disziplinarische Schulausschluss, Verwaltungs- und Verfassungsrechtliche Betrachtungen, Diss. Universität Bern, Zürich/St. Gallen, 2010, pag. 56, 152, 169 e 186 seg.

<sup>24</sup> FF **2013** 2045, qui 2078 seg.

<sup>25</sup> Reperibile all'indirizzo: [www.bj.admin.ch](http://www.bj.admin.ch) > Temi > Stato & Cittadino > Verifiche dell'efficacia/valutazioni / Valutazione > Scambio di dati personali (2010 - 2012) > Statusbericht: Erleichterter Datenaustausch zwischen Bundes- und Kantonsbehörden vom 9. Mai 2012 (stato: 19.6.2017; non disponibile in italiano).

limitazione o la privazione dell'esercizio dei suoi diritti civili, in una procedura di diritto degli stranieri, la persona in questione deve essere obbligatoriamente rappresentata dal curatore.

*Cpv. 2*

Nel nuovo capoverso 2 si disciplina esplicitamente l'obbligo di comunicare delle autorità giudiziarie che ordinano misure di protezione del figlio ai sensi degli articoli 308, 310–312 e 327a CC nell'ambito di una procedura del diritto di famiglia.

**Art. 82g**                    Comunicazione di dati a uno Stato Dublino

Il vigente articolo 82a (Comunicazione di dati a uno Stato Dublino) è ripreso senza cambiamenti nel nuovo articolo 82g.

## **7.9                    Decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e procedura d'approvazione**

**Art. 83**                    Decisione preliminare

*Cpv. 2*

Il cambiamento d'impiego delle persone ammesse provvisoriamente soggiace ormai a un obbligo di notifica (art. 85a cpv. 2 nLStrl; cfr. n. 7.4). Pertanto questa categoria di persone non è più menzionata nella presente disposizione.

## **7.10                    Disposizioni finali**

**Art. 91b**                    Disposizione transitoria (nuovo)

L'articolo 91b è abrogato.

**Art. 91c**                    Disposizione transitoria (nuovo)

*Cpv. 1*

Secondo l'articolo 77d capoverso 1 lettera d, le competenze linguistiche sono considerate dimostrate se lo straniero dispone di un certificato attestante le pertinenti competenze linguistiche in una lingua nazionale che sia basato su una procedura di certificazione linguistica conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici.

Un'analisi del mercato dell'offerta di certificati linguistici ha dimostrato che le previsioni di fabbisogno degli stessi superano l'offerta attualmente disponibile nei Cantoni. Ciò vale sia per i certificati fide sviluppati dalla SEM sia per altri certificati linguistici conformi agli standard qualitativi richiesti.

Durante il periodo transitorio, per quanto concerne il rilascio del permesso di domicilio (art. 60, 61 e 62 LStrl), si applica la prassi vigente. Già secondo il diritto vigente, le autorità competenti prendono in considerazione l'integrazione nelle decisioni riguardanti il diritto degli stranieri (art. 54 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 96 LStrl; art. 60 OASA): ne fanno parte anche le competenze linguistiche (art. 4 LStrl). Durante il periodo transitorio non si richiede che il certificato linguistico sia conforme ai requisiti di qualità ai sensi dell'articolo 77d capoverso 1 lettera d OASA.

Il periodo transitorio non si applica alla prima ammissione di insegnanti e consulenti ai sensi dell'articolo 26a nLStrl. Questi devono infatti conseguire un certificato linguistico all'estero prima dell'arrivo e del soggiorno lavorativo in Svizzera e non sono pertanto dipendenti

dall'offerta delle strutture esistenti nei Cantoni. Il loro certificato linguistico deve rispettare i requisiti di qualità conformemente all'articolo 77d capoverso 1 lettera d.

#### *Cpv. 2*

La SEM osserverà il mercato e condurrà una nuova analisi di mercato entro un anno. Il DFGP si riserva di prolungare il periodo transitorio in caso di ulteriori carenze dell'offerta. Se dopo un anno si dovesse constatare che le carenze delle strutture nei Cantoni impediscono ancora ai ricorrenti di dimostrare le competenze linguistiche richieste in tempi adeguati, al DFGP deve essere concessa la possibilità di modificare l'articolo 91c capoverso 1 per prolungare il periodo transitorio per un massimo di tre anni.

#### *Cpv. 3*

Secondo il diritto vigente, il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera non può essere revocato a causa della dipendenza dall'aiuto sociale (art. 63 cpv. 2 LStr). Questa norma è stata abrogata e sostituita con la commutazione del permesso di domicilio (art. 63 cpv. 2 nLstrl). Questa categoria soggiace quindi a un nuovo obbligo di comunicare (finora secondo l'articolo 63 capoverso 2 LStr le autorità competenti non erano tenute a comunicare questi dati) e per registrare anche la loro riscossione di prestazioni dell'aiuto sociale è necessaria una disposizione transitoria.

#### *Cpv. 4*

L'8 dicembre 2017 il Consiglio federale ha adottato la disposizione sulla verifica delle condizioni di soggiorno (art. 82 cpv. 8–11 OASA) e una corrispondente disposizione transitoria nel quadro dell'applicazione dell'articolo 121a Cost. (16.027 Regolazione dell'immigrazione). La disposizione transitoria dell'articolo 91b è sottoposta a un adattamento puramente redazionale e adeguata all'articolo 82b.

## **8 Modifica di altri atti normativi**

### **8.1 Ordinanza del 17 giugno 2016 sulla cittadinanza**

#### **Art. 3** Minaccia alla sicurezza interna o esterna della Svizzera (nuovo)

La definizione di minaccia alla sicurezza interna o esterna della Svizzera corrisponde all'articolo 77b dell'OASA modificata.

#### **Art. 6** Certificato linguistico

L'articolo 6 capoverso 2 lettera d è analogo all'articolo 77d capoverso 1 lettera d dell'OASA modificata.

\* \* \*